

Pure i precari in pensione

Ma i requisiti si maturano con scadenze diverse



di NICOLA MONDELLI

docenti e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con contratto a tempo determinato maturano il diritto alla pensione con modalità e tempi diversi da quelli con contratto a tempo indeterminato. A differenza di quanto avviene per il personale con contratto a tempo indeterminato, il diritto alla pensione è subordinato al raggiungimento, in costanza di rapporto di lavoro, dei requisiti anagrafici e contributivi in vigore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Nei loro confronti, infatti, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), ultimo periodo della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificata dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo la quale per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno della richiesta di essere collocato a riposo. I tempi e le modalità per l'accesso al trattamento pensionistico sono quelli previsti dalle finestre in vigore dall'1/1/2008.

Pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento, in costanza di rapporto di lavoro, del 65° anno di età con il possesso di almeno 20 anni di contribuzione, se uomo; del 60° anno di età e almeno 20 anni di contribuzione, se donna. I predetti requisiti sono richiesti nel solo caso in cui la misura della pensione dovrà essere determinata con il sistema di calcolo retributivo o misto. Nel caso in cui il sistema

di calcolo potrà essere solo quello contributivo, oltre all'anzianità anagrafica suddetta è richiesto, invece, il possesso di almeno cinque anni di contribuzione. A prescindere dall'età anagrafica, l'accesso alla pensione è sempre consentito con 40 anni di contribuzione.

Pensione di anzianità

Il diritto alla pensione di anzianità si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, al raggiungimento in costanza del rapporto di lavoro, dei



requisiti anagrafici previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247: dall'1/1/2008 al 30/6/2009, minimo 58 anni e 35 di contributi; dall'1/7/2009 al 31/12/2010, minimo 59 anni unitamente a una anzianità contributiva che, sommata all'età, possa determinare quota 95; dall'1/1/2011 al 31/12/2012, minimo 60 anni unitamente ad una anzianità contributiva sufficiente per determinare quota 96; dall'1/1/2013, minimo 61 anni di età e una anzianità contributiva sufficiente per determinare quota 97. A prescindere dall'età anagrafica l'accesso alla pensione è sempre consentito con 40 anni di

contribuzione. Le donne potranno continuare ad accedere alla pensione di anzianità con soli 57 anni di età e 35 di contribuzione, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo contributivo. I requisiti di cui sopra trovano applicazione solo nel caso in cui il sistema di calcolo potrà essere quello retributivo o misto. Nel caso in cui il sistema di calcolo potrà essere esclusivamente quello contributivo, età anagrafica e anni di contribuzione dovranno essere quelli indicati nel paragrafo relativo alla pensione di vecchiaia.

Sistema di calcolo retributivo, misto o contributivo

Condizione per l'applicazione del sistema di calcolo retributivo è il possesso al 31/12/1995 di non meno di 18 anni di contribuzione. In caso contrario il sistema sarà quello misto (retributivo per i periodi di servizio fino al 1995, contributivo per quelli successivi e fino alla cessazione del rapporto di lavoro). Il sistema di calcolo sarà solo contributivo se alla data del 31/12/1995 non si potrà fare valere alcun periodo di servizio o di contribuzione utile ai fini pensionistici.

Liquidazione della buonuscita

La liquidazione dell'indennità di buonuscita è corrisposta dall'Inpdap in tempi diversi. Entro il 15 dicembre dell'anno di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, per compimento del 40° anno di servizio e/o contribuzione ovvero per decesso o dispensa per motivi di salute. Entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di collocamento a riposo in tutti gli altri casi di cessazione anticipata dal servizio.

5. continua

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ (C.D. FINESTRE)

MATURAZIONE DEI REQUISITI	DECORRENZA DELLA PENSIONE
Entro il 1° semestre	1° gennaio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti
Entro il 2° semestre	1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA (C.D. FINESTRE)

POSSESSO DEI REQUISITI	ACCESSO AL PENSIONAMENTO
Entro il 1° trimestre	1° luglio
Entro il 2° trimestre	1° ottobre
Entro il 3° trimestre	1° gennaio anno successivo
Entro il 4° trimestre	1° aprile anno successivo

ACCESSO AL PENSIONAMENTO CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 40 ANNI

POSSESSO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO	DECORRENZA DELLA PENSIONE
Entro il 1° trimestre	1° luglio se l'interessato è in possesso di 57 anni di età entro il 30 giugno
	1° gennaio dell'anno successivo con età inferiore a 57 anni
Entro il 2° trimestre	1° ottobre se l'interessato è in possesso di 57 anni di età entro il 30 settembre
	1° gennaio dell'anno successivo con età inferiore a 57 anni
Entro il 3° trimestre	1° gennaio dell'anno successivo
Entro il 4° trimestre	1° aprile dell'anno successivo

Giallo sul nuovo contratto scuola: anche l'indennità speciale va maggiorata?

Sono molteplici le richieste di spiegazioni che stanno arrivando alla redazione di *ItaliaOggi* da parte di direttori amministrativi circa una disposizione del contratto scuola entrato in vigore il 29/11/2007 (al riguardo del quale gli aumenti, con relativi arretrativi, dovrebbero arrivare con la mensilità di febbraio, o, la massimo, con un accredito speciale a cavallo di gennaio e febbraio) che presenta tutte le caratteristiche di un giallo.

Ci si chiede se, con l'entrata in vigore del nuovo contratto, anche l'indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio tabellare deve essere, ai fini della determinazione della quota A della pensione, maggiorata del 18% così come avviene per quello in godimento all'atto della cessazione dal servizio, dal momento che nell'art. 81 del nuovo contratto non è più riportata la disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 79 del contratto 24/7/2003 secondo la quale «il conglobamento sullo stipen-

dio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76, comma 3, del presente contratto, non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge 335/1995».

In altri termini ci si chiede se i contraenti, non ribadendo quanto disposto nel comma 3 dell'art. 79 abbiano inteso che, ai fini della determinazione della quota A della pensione, la maggiorazione del 18% prevista dall'art. 43 del dpr 1092/73, come modificato dall'art. 15 della legge 177/76, deve essere applica-



ta all'intero stipendio tabellare che, a decorrere dall'1/1/2003, costituisce un tutt'uno con l'indennità integrativa speciale. Una risposta non appare scontata nonostante che effettivamente l'art. 81 non riporti più quanto indicato nel terzo comma dell'art. 31 del contratto 2003. Per alcuni (si veda Mario D'Amato su *Azienda Scuola* di martedì 16 ottobre 2007), la risposta è positiva. Per altri, come sostiene uno dei firmatari del contratto 2007 da noi

interpellato, la risposta non può che essere negativa. Trattandosi di una norma contenu-

ta in un contratto questa, sempre ad avviso del nostro interlocutore, deve ritenersi in vigore fino a quando non venga espressamente abrogata da un contratto successivo. Sempre ad avviso del nostro interlocutore sarebbe stato pertanto del tutto inutile ripetere nel contratto 2007 quanto riportato nel contratto 2003.

Ma si può ribattere che in un regime contrattuale di natura privatistica le norme contenute in un precedente contratto mantengono la loro validità solo se vengono espressamente richiamate in quello successivo. In nessuna parte del contratto sottoscritto il 29 settembre 2007 il contenuto del terzo comma dell'art. 79 è stato, invece, richiamato. Sarà presumibilmente il giudice del lavoro che darà una risposta all'interrogativo, a meno che non intervenga una interpretazione autentica da parte dell'Aran, sentiti i sindacati firmatari del contratto.

Franco Bastianini